



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

G.C. NR. 57 DEL 8 GIUGNO 2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE COMUNALI.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno 2020 addì 8 del mese di Giugno, alle ore 13,00, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all'art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, recante ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in audio-videoconferenza secondo le modalità di svolgimento in via telematica stabilite in via d'urgenza con provvedimento Sindacale PG. n. 0007231 del 20/03/2020 e nel rispetto della trasparenza e tracciabilità dei lavori, con l'intervento dei Signori:

			Presenza/Assenza
LELLI LUCA	Sindaco	Presidente	Presente in sede
CORRADO MARIANGELA	Vice Sindaco	Vice Presidente	Presente in sede
GARAGNANI CLAUDIO		Assessore esterno	Presente a distanza
DI OTO MATTEO		Assessore	Presente a distanza
ESPOSITO MARCO		Assessore esterno	Assente
VALERIO ELENA		Assessore	Presente a distanza

Al momento dell'appello ciascun partecipante dichiara il luogo in cui si trova e che dal luogo di collegamento è garantita la segretezza della partecipazione.

Partecipa l'infrascritto Segretario Generale **Dr.ssa Filomena Iocca** presente presso la sede comunale e collegato in audio-videoconferenza.

Assume la Presidenza **LELLI LUCA**.

Il Presidente, riconoscendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 57 DEL 8 GIUGNO 2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE COMUNALI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 13/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa a “Presentazione al Consiglio Comunale ed approvazione dell'aggiornamento dello schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 - 2022 e relativi dati contabili” e successive modificazioni;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 13/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa a “Approvazione del Bilancio 2020 - 2022 e relativi allegati” e successive modificazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 13/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, “Approvazione del P.E.G. finanziario Esercizio 2020 - 2022 – Assegnazione risorse“ e successive modificazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 20/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, “Approvazione Piano della Performance 2020 - 2022“;

VISTI:

- l’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che assegna al Consiglio Comunale la competenza relativa all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
- l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- l’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, che stabilisce che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- l’art. 193, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e ss.mm.ii.;
- l’art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449;
- la Legge 27.7.2000, n. 212 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- il Titolo III del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e ss.mm.ii., in particolare gli articoli 52, 62, 63 64;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 17.12.1998, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.118/1999, n.127/2001, n. 28/2003, n. 16/2007, n. 32/2010, n. 33/2013, n. 66/2014, n. 67/2015, come modificato, a decorrere dal 01.01.2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.4.2016, in “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali”;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 16 del 25/02/2020, con oggetto: “Imposta Comunale sulla Pubblicità – Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 – Differimento del termine di versamento ordinario per l'anno 2020 e determinazione del numero delle rate.”, dichiarata immediatamente eseguibile, mediante la quale è stato, tra l'altro, differito dal 31 gennaio al 30 aprile 2020 il termine di versamento ordinario della prima rata dell'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2020, per tutte le categorie di contribuenti interessati, precisando che entro il termine del 30 aprile 2020 deve essere presentata anche la denuncia di cessazione da parte dei contribuenti interessati, con effetto dall'anno 2020, con obbligo di rimozione dei mezzi pubblicitari entro il medesimo termine e autorizzando il Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni a non applicare sanzione alcuna per le denunce di cessazione, con effetto dall'anno 2020, presentate entro il 30/04/2020, dai contribuenti interessati; è stato inoltre stabilito nel 02 dicembre 2020 il termine di versamento a saldo dell'imposta comunale sulla pubblicità dovuta per l'intero anno 2020, calcolato sulla base delle tariffe determinate per l'intero anno di imposta 2020, adottate con il medesimo atto (Allegato A), con conguaglio su quanto già versato per l'anno di imposta;
- n. 17 del 25/02/2020, con oggetto: “Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche–Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 - Differimento del termine di versamento ordinario per l'anno 2020.”, dichiarata immediatamente eseguibile, mediante la quale è stato, tra l'altro, differito dal 31 gennaio al 30 aprile 2020 il termine di versamento ordinario per l'anno 2020 della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, per tutte le categorie di contribuenti interessati;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160 dispone che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”;
- in relazione all'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, vigente dall'1 gennaio 2020:
 - il comma 762 dispone che, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre;
 - il comma 775 prevede che i Comuni possano, con proprio regolamento, deliberare circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale;
 - il comma 777, lett. b), prevede che i Comuni possano, con proprio regolamento, stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
 - il comma 744 prevede che, in relazione agli immobili accatastati in categoria D, sia riservata una quota, con aliquota 0,76 per cento, con versamento diretto allo Stato e che le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali competono le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
- una parte del gettito IMU destinato ai Comuni viene prelevato direttamente dallo Stato, tramite il sistema di gestione dei versamenti con modello F24 da parte dell'Agenzia delle Entrate, per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC);

PREMESSO che, a seguito dell'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19, sono stati adottati, a livello nazionale, numerosi provvedimenti recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno comportato la riduzione o la sospensione delle normali attività economiche, interessando anche servizi di assistenza fiscale e studi professionali, con importanti ripercussioni negative sulla capacità di una diffusa platea di contribuenti di ottemperare agli obblighi tributari, sia per ragioni di mancanza di disponibilità finanziaria, sia per ragioni di natura amministrativa, nonché per le misure di distanziamento sociale

adottate e prorogate;

VISTO, in particolare, quanto disposto con il D.L.17.03.2020,n.18,convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020, n. 27 e con i successivi provvedimenti emergenziali, tra i quali, da ultimo, il D.L. 19.05.2020, n. 34, con i quali vengono individuate e disciplinate misure specifiche ed urgenti per contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, nonché definiti nuovi termini per l'assolvimento degli adempimenti relativi alle entrate statali, ricollocati generalmente nel mese di settembre;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 23.03.2020, oggetto: “Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Sospensione al 30/06/2020 dei termini di versamento di entrate tributarie e non tributarie comunali in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020.”, non desumendo nel D.L. 17.03.2020, n.18 l'espressa sospensione dei versamenti individuati nell'atto e l'individuazione del termine entro il quale effettuare i versamenti sospesi, sono state adottate le seguenti specifiche misure:

1. sospendere, fino al 30 giugno 2020, per tutte le categorie di contribuenti, i termini di versamento ordinari di tributi comunali con scadenza compresa tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, precisamente:
 - 1.1 prima rata della imposta comunale sulla pubblicità di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 25/02/2020, con scadenza 30 aprile 2020, precisando che rimane inalterato il termine del 30 aprile 2020, stabilito con la citata deliberazione, entro il quale deve essere presentata la denuncia di cessazione da parte dei contribuenti interessati, con effetto dall'anno 2020, con obbligo di rimozione dei mezzi pubblicitari entro il medesimo termine; il Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è autorizzato a non applicare sanzione alcuna per le denunce di cessazione, con effetto dall'anno 2020, presentate entro il 30 aprile 2020, dai contribuenti interessati;
 - 1.2 tassa occupazione spazi ed aree pubbliche di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 25/02/2020, con scadenza 30 aprile 2020;
2. sospendere, fino al 30 giugno 2020, i termini di versamento di tributi comunali, anche riferiti ad annualità pregresse, anche derivanti da provvedimenti di ricalcolo, di accertamento, di dilazione (diversi dagli atti di riscossione coattiva) con scadenza compresa tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020;
3. a sospendere, fino al 30 giugno 2020, i termini di versamento di avvisi di pagamento ordinari e/o di sollecito di entrate non tributarie comunali (es. rette servizi educativi-scolastici, ecc.), derivanti da provvedimenti amministrativi, anche di rateazione (diversi dai provvedimenti di riscossione coattiva), con scadenza compresa tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020;
4. autorizzare il funzionario responsabile dei tributi di cui ai precedenti punti 1.2. e 2., nonché il Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni di cui al precedente punto 1.1. a non applicare sanzione alcuna per i pagamenti effettuati entro il 30 giugno 2020 dai contribuenti interessati;
5. autorizzare i responsabili delle entrate di cui ai precedenti punti 1.,2.,3., a non applicare interessi moratori per i versamenti effettuati entro il 30 giugno 2020 dai contribuenti interessati;
6. riservarsi, qualora fossero previsti ulteriori termini di durata delle misure introdotte dal D.L. n.18/2020, di valutare l'estensione della misura prevista con l'atto per le categorie di contribuenti interessati;
7. con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, dare atto che la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da provvedimenti di riscossione coattiva è disciplinata dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020;
8. riservarsi, in relazione ad eventuali provvedimenti legislativi inerenti l'emergenza epidemiologica COVID-19 che amplino la potestà regolamentare dei Comuni in materia di

entrate tributarie proprie, non previsti dal D.L. 17.03.2020 n. 18, di valutare possibili ulteriori misure di sostegno a categorie di contribuenti individuate, in coerenza con gli equilibri complessivi del bilancio di previsione 2020-2022;

PRESO ATTO che il D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020, n.27 dispone, tra l'altro:

- la sospensione, dal 8 marzo al 31 maggio 2020, delle attività di cui all'art. 67, rubricato: “Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori” (liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, contenzioso...);
- con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti dai documenti di riscossione coattiva di cui all'art. 68, rubricato: “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione” (cartelle e ingiunzioni di pagamento...);
- per l’esercizio 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 (art. 107, comma 2);

PRESO ATTO che il D.L. 19.05.2020, n. 34, dispone, tra l'altro:

- la sospensione della notifica fino al 1° gennaio 2021 per gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione emessi dagli enti impositori, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'art. 67 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, scadono tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020;
- con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti dai documenti di riscossione coattiva di cui all'art. 68 (rubricato: “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”) del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 (cartelle e ingiunzioni di pagamento...);

RITENUTO di adottare, in linea con le misure stabilite anche dal D.L. n. 34/2020, che ha previsto ulteriore proroga dei termini già posticipati con il D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, adeguate misure per supportare i contribuenti che stanno, in generale, subendo difficoltà sia di ordine finanziario che amministrativo, dovute agli interventi di protezione a tutela della salute dei cittadini nella fase emergenziale e tenuto conto delle difficoltà conseguenti all'esigenza di distanziamento sociale evidenziate sia dai contribuenti che dai loro intermediari, con differimento e dilatazione dei termini di erogazione dei servizi di assistenza fiscale, specie riferiti agli adempimenti inerenti alla nuova imposta municipale propria, di solito resi contestualmente all'assistenza per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi;

RILEVATE le implicazioni, in relazione alla quota statale per gli immobili accatastati in categoria D, nonché sulla costituzione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), con la quota di alimentazione proveniente dal gettito IMU dei comuni, si ritiene opportuno, per quanto concerne la prima rata dell'IMU, la cui scadenza è fissata al 16 giugno 2020, di mantenere inalterato detto termine di versamento per tutti i contribuenti, prevedendo tuttavia, data la difficile situazione contingente, di non applicare sanzioni ed interessi qualora il versamento sia effettuato entro e non oltre il 16/09/2020, nello spirito anche dell'art. 10 della Legge n. 212/2000, che prevede che i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria siano improntati al principio della collaborazione e della buona fede;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e ss.mm.ii., ai sensi del quale, “i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli

adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”;

VISTO l’art. 18, commi 1, 2 e 4, del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato (ex art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 17.12.1998 e successive modificazioni, come modificato, a decorrere dal 01.01.2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.04.2016, in “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali” in base ai quali:

- “con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima”; (comma 1)
- “Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi”; (comma 4)
- “il funzionario responsabile del tributo può eccezionalmente consentire,” “su richiesta dell’interessato in comprovate difficoltà di ordine economico” “e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili”; (comma 2)

RITENUTO che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto sia da considerarsi grave calamità naturale che interessa tutte le categorie di contribuenti e che pertanto, in relazione al D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020, n.27 e al D.L.19.05.2020, n.34, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sia potestà della Giunta Comunale esprimersi in materia di differimento e ulteriore sospensione dei termini dei versamenti scadenti nel periodo dal 8 marzo al 31 agosto 2020;

RITENUTO pertanto, in continuità e ad integrazione di quanto disposto con propria precedente deliberazione n. 4 del 23.03.2020, non desumendo nel D.L. n.18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.27/2020 e nel D.L. n.34/2020, l’espressa sospensione dei versamenti di seguito indicati e l’individuazione del termine entro il quale effettuare i versamenti sospesi, nella considerazione della gravità e difficoltà della situazione contingente, richiamato l’art. 10 della Legge n. 212/2000, di adottare le seguenti specifiche misure, in coerenza con gli equilibri complessivi del bilancio di previsione 2020-2022 :

1. stabilire che, ferma restando la scadenza di versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) al 16 giugno 2020, come previsto dall’art.1, comma 762, della Legge n.160/2019, non verranno applicati sanzioni e interessi per versamenti effettuati entro e non oltre il 16 settembre 2020;
2. per agevolare l’applicazione dell’art. 181 del D.L. n. 34/2020 e la valutazione di facoltà esercitabili ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. n.446/1997, di differire dal 30 aprile 2020 al 31 luglio 2020, per tutte le categorie di contribuenti, il termine di versamento ordinario della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 25/02/2020 e già sospeso fino al 30.06.2020 con deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 23.03.2020; nel caso di versamenti rateali ex D.Lgs. n. 507/1993, le scadenze vengono fissate al 31/07/2020, 31/10/2020 e 02/12/2020;
3. di stabilire che, ferme restando le scadenze di versamento stabilite per ciascun tributo, non verranno applicati sanzioni e interessi per versamenti ordinari effettuati entro e non oltre il 02 dicembre 2020 per i seguenti tributi comunali:
 - 3.1 prima rata della imposta comunale sulla pubblicità di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 25/02/2020, con scadenza 30 aprile 2020 e già sospeso fino al 30.06.2020 con deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 23.03.2020 (inalterato il termine del 30 aprile 2020 per la presentazione della denuncia di cessazione, con effetto dall’anno 2020, con obbligo di rimozione mezzi pubblicitari entro il medesimo termine);
confermato, inoltre, il termine del 02 dicembre 2020 di versamento a saldo dell’imposta

comunale sulla pubblicità dovuta per l'intero anno 2020, calcolato sulla base delle tariffe determinate per l'intero anno di imposta 2020 (Allegato A a propria deliberazione n. 16/2020), con conguaglio su quanto già versato per l'anno di imposta;

- 3.2 taxa occupazione spazi ed aree pubbliche di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 25/02/2020, con scadenza di versamento ordinaria differita dal 30 aprile al 31 luglio 2020 con il presente atto;
4. di sospendere, fino al 02 dicembre 2020, i termini di versamento di tributi comunali riferiti ad annualità pregresse, anche derivanti da provvedimenti di ricalcolo, di accertamento, di dilazione (diversi dagli atti di riscossione coattiva) con scadenza compresa tra l'8 marzo e il 31 agosto 2020;
5. di sospendere, fino al 02 dicembre 2020, i termini di versamento di avvisi di pagamento ordinari e/o di sollecito di entrate non tributarie comunali (es. rette servizi educativi-scolastici, ecc.), derivanti da provvedimenti amministrativi, anche di rateazione (diversi dai provvedimenti di riscossione coattiva), con scadenza compresa tra l'8 marzo e il 31 agosto 2020;
6. autorizzare il funzionario responsabile dei tributi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3.2, 4, nonché il Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni di cui al precedente punto 3.1, a non applicare sanzione alcuna per i pagamenti effettuati entro il 02 dicembre 2020 dai contribuenti interessati;
7. autorizzare i responsabili delle entrate di cui al precedente punto 5, a non applicare interessi moratori per i versamenti effettuati entro il 30 settembre 2020 dagli utenti interessati;
8. con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, dare atto che la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti da provvedimenti di riscossione coattiva è disciplinata dall'art.68 del D.L. n.18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 e dagli artt.152 e 154 del D.L. n.34/2020;
9. riservarsi, in relazione ad eventuali provvedimenti legislativi inerenti l'emergenza epidemiologica COVID-19 che amplino la potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate tributarie proprie, non previsti dal D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 e dal D.L. n.34/2020, di valutare possibili ulteriori misure di sostegno a categorie di contribuenti individuate, in coerenza con gli equilibri complessivi del bilancio di previsione 2020-2022;

DATO ATTO che, il responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile del Settore Risorse e Organismi Partecipati, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione vigente:

- ha rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- ha verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- si è attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;
- ha verificato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- ha verificato la congruità della spesa conseguente al presente provvedimento;

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica sulla proposta 1390303, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267, ha dichiarato che la stessa necessita di parere di regolarità contabile in quanto si verificano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente come segue:

- trattasi di entrate previste ai competenti categoria, capitoli e articoli di bilancio, il cui gettito viene in parte posticipato, entra in termini di cassa, per il differimento al 31.07.2020 dei

termini ordinari di versamento della TOSAP, per la sospensione fino al 16.09.2020 del termini ordinari di versamento della prima rata dell'IMU e sospensione fino al 02.12.2020 dei termini ordinari di versamento di entrate tributarie e non tributarie scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2020;

VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera con identificativo documento nr. 1390303 ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del T.U. nr. 267/2000;

CON votazione così espressa nelle forme di legge:

presenti nr.	5
voti nr.	5
favorevoli nr.	5
contrari nr.	0
astenuti nr.	0

D E L I B E R A

per le considerazioni premesse:

1. stabilire che, ferma restando la scadenza di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) al 16 giugno 2020, come previsto dall'art.1, comma 762, della Legge n.160/2019, non verranno applicati sanzioni e interessi per versamenti effettuati entro e non oltre il 16 settembre 2020;
2. di differire dal 30 aprile 2020 al 31 luglio 2020, per tutte le categorie di contribuenti, il termine di versamento ordinario della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 25/02/2020 e già sospeso fino al 30.06.2020 con deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 23.03.2020; nel caso di versamenti rateali ex D.Lgs. n. 507/1993, le scadenze vengono fissate al 31/07/2020, 31/10/2020 e 02/12/2020;
3. di stabilire che, ferme restando le scadenze di versamento stabilite per ciascun tributo, non verranno applicati sanzioni e interessi per versamenti ordinari effettuati entro e non oltre il 02 dicembre 2020 per i seguenti tributi comunali:
 - 3.1 prima rata della imposta comunale sulla pubblicità di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 25/02/2020, con scadenza 30 aprile 2020 e già sospeso fino al 30.06.2020 con deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 23.03.2020 (inalterato il termine del 30 aprile 2020 per la presentazione della denuncia di cessazione, con effetto dall'anno 2020, con obbligo di rimozione mezzi pubblicitari entro il medesimo termine); confermato inoltre il termine del 02 dicembre 2020 di versamento a saldo dell'imposta comunale sulla pubblicità dovuta per l'intero anno 2020, calcolato sulla base delle tariffe determinate per l'intero anno di imposta 2020 (Allegato A a propria deliberazione n. 16/2020), con conguaglio su quanto già versato per l'anno di imposta;
 - 3.2 tassa occupazione spazi ed aree pubbliche di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 25/02/2020, con scadenza di versamento ordinaria differita dal 30 aprile al 31 luglio 2020 con il presente atto;
4. di sospendere, fino al 02 dicembre 2020, i termini di versamento di tributi comunali riferiti ad annualità pregresse, anche derivanti da provvedimenti di ricalcolo, di accertamento, di dilazione (diversi dagli atti di riscossione coattiva) con scadenza compresa tra l'8 marzo e il 31 agosto 2020;
5. di sospendere, fino al 02 dicembre 2020, i termini di versamento di avvisi di pagamento ordinari e/o di sollecito di entrate non tributarie comunali (es. rette servizi educativi-scolastici, ecc), derivanti da provvedimenti amministrativi, anche di rateazione (diversi dai

provvedimenti di riscossione coattiva), con scadenza compresa tra l'8 marzo e il 31 agosto 2020;

6. autorizzare il funzionario responsabile dei tributi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3.2, 4, nonché il Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni di cui al precedente punto 3.1, a non applicare sanzione alcuna per i pagamenti effettuati entro il 02 dicembre 2020 dai contribuenti interessati;
7. autorizzare i responsabili delle entrate di cui al precedente punto 5, a non applicare interessi moratori per i versamenti effettuati entro il 02 dicembre 2020 dagli utenti interessati;
8. con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, dare atto che la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti da provvedimenti di riscossione coattiva è disciplinata dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 e dagli artt.152 e 154 del D.L. n.34/2020;
9. riservarsi, in relazione ad eventuali provvedimenti legislativi inerenti l'emergenza epidemiologica COVID-19 che amplino la potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate tributarie proprie, non previsti dal D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 e dal D.L. n.34/2020, di valutare possibili ulteriori misure di sostegno a categorie di contribuenti individuate, in coerenza con gli equilibri complessivi del bilancio di previsione 2020-2022;
10. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune;
11. di disporre l'inoltro di copia della presente deliberazione (allegato incluso):
 - 11.1 a I.C.A. s.r.l., Concessionario del servizio delle Pubbliche Affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni;
 - 11.2 al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e s.m.i.

SUCCESSIVAMENTE, con separata e palese votazione, il cui esito è riportato in calce, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000:

presenti nr.	5
voti nr.	5
favorevoli nr.	5
contrari nr.	0
astenuti nr.	0

Per tutta la durata della seduta non si sono verificati problemi di connessione.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
LELLI LUCA

Il Segretario Generale
Dr.ssa Filomena Iocca

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
IDENTIFICATIVO DOCUMENTO:1390303**

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ULTERIORI MISURE
IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE COMUNALI.**

IL RESPONSABILE SETTORE RISORSE E ORGANISMI PARTECIPATI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addì: 08/06/2020

**IL RESPONSABILE SETTORE RISORSE E
ORGANISMI PARTECIPATI**
(Marisa Antico)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
IDENTIFICATIVO DOCUMENTO:1390303**

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ULTERIORI MISURE
IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE COMUNALI.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addì: 08/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Marzia D'Aurelio)



Comune di Ozzano dell'Emilia
Città Metropolitana di Bologna

La deliberazione di Giunta Comunale num. 2020/57 del 08.06.2020 è stata trasmessa ai Signori Capigruppo consiliari con P.G. num 15685 del 22.06.2020, come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;



Comune di Ozzano dell'Emilia

La deliberazione Giunta Comunale num. 2020/57 del 08.06.2020 è divenuta esecutiva il 08.06.2020 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000.



Comune di Ozzano dell'Emilia

La deliberazione Giunta Comunale num. 2020/57 del 08.06.2020 è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, dal 22.06.2020 al 08.07.2020

Addì, 15.07.2020

per Il Responsabile Unico della
Pubblicazione
L'addetto all'Albo